



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE CIVILE FERIALE

riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

dott.ssa Laura Renda	Presidente
dott. Giorgio Marino	Giudice
dott. Davide Capizzello	Giudice rel.

nel procedimento di reclamo indicato in epigrafe,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 agosto 2023;

esaminati gli atti, rileva quanto segue:

L'avv. [REDACTED] nominato curatore speciale dei minorenni [REDACTED] nato in Ucraina il giorno 11/06/2006, [REDACTED], nata in Ucraina il giorno 08/08/2008, e [REDACTED] nata in Ucraina il giorno 03/02/2009, con decreti del Giudice Tutelare di questo Tribunale del 27.7.2023 e del 31.7.2023, al fine di rappresentare i predetti dinanzi alle autorità competenti (amministrative e giudiziarie) nella procedura di rientro in Ucraina, anche a seguito dei decreti del Tribunale per i minorenni di Catania del 24.7.2023, ha proposto reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare di questo Tribunale del 9.8.2023.

Nello specifico, l'odierno reclamante in prime cure aveva formulato le seguenti testuali conclusioni: *"con provvedimento urgente inaudita altera parte disporre, nell'interesse superiore della minore [REDACTED] il divieto da parte del Tutore [REDACTED] di procedere al rimpatrio in Ucraina di detti minori, per i motivi espressi in narrativa, ed il mantenimento, almeno fino alla definizione del merito, dello stato di affidamento alle famiglie nella quale sono ospiti e/o sospendere dalle*

funzioni il Tutore ex art. 384 c.c.; nel merito, fissare udienza di comparizione delle parti ed, accertato l'irreparabile conflitto di interessi con i minori e l'inidoneità del Tutore [REDACTED], per negligenza ed abuso dei suoi poteri, disporre la revoca di detto Tutore e la contestuale nomina di nuovo Tutore”.

Con l'impugnato decreto del 9.8.2023, il Giudice Tutelare – in ragione del *petitum* sì come proposto – declinava la propria competenza a decidere in ordine alle superiori domande, per essere nella specie competente il Tribunale per i Minorenni di Catania.

Insiste piuttosto il reclamante nelle richieste formulate, censurando il *decisum* del giudice tutelare.

Si è costituita in giudizio [REDACTED] nominata tutore internazionale in data 6.4.2022 dal Console Generale dello Stato Ucraino di Napoli (con riferimento alla quale nomina si rinvia a Cass. nn. 3153 e 3154 del 2023) insistendo, in sintesi, per il rigetto del reclamo.

Disposta, con decreto del 17.8.2023, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Console Generale dello Stato Ucraino di Napoli, si è altresì costituito in giudizio Kovalenko Maksym, con atto di intervento del 24.8.2023, aderendo alle difese di [REDACTED] ed instando a sua volta per il rigetto del reclamo.

Ugualmente a buon fine andava la comunicazione all'Ufficio del Pubblico Ministero del Tribunale di Catania che, presente all'udienza del 24 agosto 2023 nella persona della dott.ssa [REDACTED], ha chiesto la trasmissione di tutti gli atti di causa onde procedere alle valutazioni del caso.

Ciò posto, il proposto reclamo va respinto.

Assorbente appare, in rito, quanto previsto dall'art. 45, disp. att. c.c. (come modificato dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ed ancora dalla l. n. 197 del 29 dicembre 2022) a mente del quale *“a a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, 386, 394 e 395 del codice. La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi”*; disciplina peraltro già richiamata e sottoposta alla interlocuzione delle

parti dal Tribunale, all'esito della udienza e con provvedimento del 17.8.2023, considerato che il caso di specie non è riconducibile in alcuna delle ipotesi regolate dagli artt. 320, 321, 372, 373, 374, 376, 386, 394 e 395 c.c.

Errata dunque appare la sede giudiziaria prescelta per il presente reclamo in considerazione dell'oggetto del procedimento, come espressamente sopra richiamato, e da parte reclamante pedissequamente ribadito.

La definizione in rito del procedimento, la novità e peculiarità della vicenda in esame consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.

Vista la richiesta del Pubblico Ministero formulata in seno al verbale dell'udienza del 24 agosto 2023, si dispone che la Cancelleria trasmetta gli atti del procedimento, ivi compresi quelli di cui al procedimento dinanzi al Giudice Tutelare, alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- rigetta il reclamo;
- compensa tra le parti le spese di giudizio;
- dispone che la Cancelleria trasmetta gli atti del procedimento, ivi compresi gli atti del procedimento dinanzi al Giudice Tutelare di questo Tribunale, alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Civile Ferie del Tribunale, il 24 agosto 2023.

Il Giudice rel.

dott. Davide Capizzello

Il Presidente

dott.ssa Laura Renda